



NEWS

# Euroconference

**Edizione di giovedì 6 Novembre 2025**

## **CASI OPERATIVI**

**Ammissa la detrazione maggiorata per l'immobile utilizzato dal figlio**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**La nuova aliquota IVA per gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**

di Laura Mazzola

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Minusvalenza da conferimento di partecipazioni deducibili se effettive**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Novità e prime criticità nell'iperammortamento 2026**

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

## **ACCERTAMENTO**

**Alcune poste di bilancio hanno un elevato rischio fiscale**

di Andrea Bongi

**CASI OPERATIVI**

---

## ***Ammessa la detrazione maggiorata per l'immobile utilizzato dal figlio***

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

**ESPERTO AI Risponde - Dichiarazioni integrative**

27 novembre alle 11.00 - iscriviti subito >>



Mario Rossi è proprietario di una piccola villetta nella quale dimora e risiede il figlio Alessandro.

Egli intende effettuare un intervento edilizio di manutenzione straordinaria su questo immobile.

Per tali spese è possibile applicare la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la misura maggiorata del 50%?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



## **FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

## ***La nuova aliquota IVA per gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione***

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### **Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi**

Scopri di più

Il **mercato dell'arte**, dell'antiquariato e del collezionismo rappresenta un **settore affascinante** ma complesso, nel quale il profilo artistico convive con una densa **rete di regole fiscali**.

Con l'[art. 9, D.L. n. 95/2025](#) (c.d. Decreto *Omnibus*), il Legislatore è intervenuto in modo significativo sulla **disciplina IVA applicabile a tali beni**, introducendo, **dal 1° luglio 2025**, un'**aliquota ridotta del 5%** e rivedendo i rapporti con il tradizionale **regime del margine**.

Le regole IVA applicabili a **oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** sono da sempre fonte di dubbi interpretativi. La difficoltà nasce dal fatto che tali beni, pur condividendo la natura "artistica" o "storica", possono provenire da **soggetti molto diversi**: artisti viventi, eredi, collezionisti privati, commercianti o importatori.

Fino al 2025, le operazioni potevano scontare **3 differenti aliquote: 10%, 22%** o, in casi specifici, l'applicazione del **regime del margine**, che tassa soltanto la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.

Una molteplicità di regimi che ha reso la questione "difficile da gestire", soprattutto per i professionisti chiamati a fornire consulenza a gallerie o case d'asta.

Con il **D.L. n. 95/2025**, il quadro cambia radicalmente: nasce una **nuova aliquota ridotta del 5%**, applicabile a un ampio raggio di beni artistici, e vengono ridefiniti i **rapporti tra tale agevolazione e il regime del margine**.

In particolare, la disposizione prevede che **rientrano nell'agevolazione** i beni elencati alla [Tabella A, Parte II-bis, n. 1-nonies, D.P.R. n. 633/1972](#); in particolare:

- le **opere d'arte originali** (ad esempio, quadri, pitture, incisioni, sculture, fotografie in tiratura limitata, arazzi, ceramiche e simili);
- gli **oggetti da collezione** (ad esempio, francobolli, monete, esemplari per collezioni di interesse storico, zoologico, numismatico o botanico);

- gli **oggetti di antiquariato**, ossia beni mobili con più di 100 anni.

L'aliquota agevolata è applicabile, non solo alle cessioni interne, ma anche alle **importazioni** e agli **acquisti intracomunitari**, favorendo così la **competitività delle gallerie italiane** nei confronti dei mercati esteri.

Il punto cruciale, tuttavia, è che **l'aliquota ridotta non è cumulabile con il regime del margine**.

In pratica, il nuovo impianto normativo impone una **netta alternativa**: chi opta per **l'aliquota del 5% non può applicare il regime margine**.

Un commerciante (rivenditore) che acquista un **quadro da un privato** continuerà ad **applicare il margine** (con IVA implicita, di fatto al 22%); mentre, **se compra da un artista** o da un altro soggetto passivo, potrà applicare **l'IVA al 5%, con pieno diritto alla detrazione**.

Ne derivano **2 "flussi paralleli"**, che il contribuente dovrà saper distinguere anche in **sede di liquidazione dell'IVA e di dichiarazione annuale**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

## ***Minusvalenza da conferimento di partecipazioni deducibili se effettive***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Nel **conferimento di partecipazioni a neutralità "indotta"**, di cui agli [artt. 175](#) e [177, comma 2, TUIR](#), l'eventuale minusvalenza è deducibile solo per la differenza (positiva) tra il costo fiscale della partecipazione stessa e il suo valore normale determinato a norma dell'[art. 9, TUIR](#). È questa la **principale novità introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024** (attuativo della Riforma fiscale) in materia di **conferimento di partecipazioni** di cui agli [artt. 175](#) e [177, comma 2, TUIR](#). Per analizzare compiutamente la novità della Riforma, è opportuno innanzitutto definire cosa si intende per **conferimento "minusvalente"**. Si definisce tale quello in cui l'**incremento del Patrimonio netto** della conferitaria è inferiore al costo fiscale della **partecipazione conferita**. Il tema è stato al centro dell'attenzione dell'Agenzia delle Entrate negli anni scorsi, e il Legislatore è poi intervenuto per risolvere (in senso positivo) il dibattito sorto a seguito della posizione dell'Amministrazione finanziaria.

Il primo intervento importante dell'Agenzia delle Entrate risale al 2012 con la [risoluzione n. 38/E/2012](#), secondo cui **la deduzione della minusvalenza è ammessa «solo in presenza di un valore normale delle partecipazioni nella società scambiata inferiore al rispettivo valore fiscale (ossia, solo nel caso in cui le partecipazioni conferite siano effettivamente minusvalenti)»**. Con tale documento di prassi, l'Agenzia ha, quindi, affermato che **la minusvalenza**, determinata come differenza tra **incremento del Patrimonio netto della conferitaria** e **costo fiscale della partecipazione**, può considerarsi realizzata solo **se il minor valore della partecipazione è "effettivo"**, in quanto determinato a norma dell'[art. 9, TUIR](#). Questa interpretazione è stata successivamente confermata dal [Principio di diritto n. 10/E/2020](#), con cui l'Agenzia ha, tuttavia, aggiunto che le **regole del conferimento con il regime della neutralità "indotta"**, di cui all'[art. 177, comma 2, TUIR](#) (ma ravvisabile anche nelle ipotesi previste dall'[art. 175, TUIR](#)), **può applicarsi solo ai conferimenti "plusvalenti" e non anche a quelli "minusvalenti"**, con la conseguenza che per questi ultimi è necessario applicare **le regole ordinarie dell'[art. 9, TUIR](#)**.

Ciò avrebbe comportato la disapplicazione dell'[art. 177, TUIR](#), per quei conferimenti in cui l'incremento del Patrimonio netto della conferitaria sia **inferiore al costo fiscale della partecipazione**, pur in presenza di un valore normale effettivo superiore al predetto costo fiscale, con conseguente **emersione di una plusvalenza** determinata in misura pari alla **differenza tra valore normale effettivo della partecipazione e il suo costo fiscale**. Fortunatamente, con la [risoluzione n. 56/E/2023](#), l'Agenzia è tornata (in parte) sui suoi passi, confermando da un lato che **la minusvalenza "indotta" non è deducibile per il conferente** (ossia

la differenza tra **costo fiscale della partecipazione e incremento del Patrimonio netto della conferitaria**), ma chiarendo che il **conferimento minusvalente non comporta la disapplicazione** dell'[art. 177, TUIR](#).

Con l'introduzione delle novità previste dal D.Lgs. n. 192/2024, il testo normativo degli [artt. 175 e 177, comma 2, TUIR](#), sono stati modificati, stabilendo che **la minusvalenza**, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'[art. 87, TUIR](#), può essere **dedotta nei limiti della differenza tra il costo fiscale della partecipazione e il suo valore normale determinato** a norma dell'[art. 9, TUIR](#). La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 contiene **2 interessanti esempi**, il primo dei quali si riferisce alla seguente situazione:

- **valore normale della partecipazione conferita: 115;**
- **valore fiscale della partecipazione conferita: 100;**
- **incremento del Patrimonio netto della conferitaria: 90.**

In tal caso, la differenza **tra il valore normale ed il costo fiscale della partecipazione** (115 – 100) **non determina l'emersione di alcuna plusvalenza tassabile**, in quanto non viene meno **l'applicazione del regime di realizzo controllato** di cui all'[art. 177, TUIR](#). Tuttavia, la **minusvalenza pari a 10**, determinata dalla differenza tra il costo fiscale della partecipazione e l'incremento del Patrimonio netto della conferitaria **non è deducibile in quanto non effettiva**.

Nel secondo esempio, fermi restando il costo fiscale della partecipazione e l'incremento del Patrimonio netto della conferitaria, in presenza di un valore normale della partecipazione pari a 95, si **determina l'emersione di una minusvalenza realizzata** (e quindi deducibile se la partecipazione non ha i requisiti "PEX") pari a 5, ossia per la **differenza tra costo fiscale della partecipazione e il suo valore effettivo**.

## Novità e prime criticità nell'iperammortamento 2026

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

### Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

L'introduzione della **nuova norma in materia di iperammortamento** (art. 94, DDL Legge di bilancio 2026) ha come obiettivo quello di favorire gli investimenti in **beni ad alto contenuto tecnologico** o finalizzati al risparmio energetico, e ricalca la normativa della Legge n. 232/2016, in merito alla quale erano sorte **molte questioni dubbie**, in parte risolte con l'aiuto di interventi chiarificatori della Agenzia delle Entrate. Vediamo qualcuna di queste particolarità o criticità.

#### Iperammortamento e credito d'imposta

In primo luogo, l'ambito oggettivo sopra enunciato è comune a quello del **credito d'imposta nella sua versione**, per così dire, residuale, che **ancora sussiste nel 2026**. Infatti, l'[art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024](#), ha prorogato il **credito d'imposta del 20% agli investimenti eseguiti nel 2025**, ma se è stata posta in essere la procedura di "prenotazione", anche gli **investimenti eseguiti fino al 30 giugno 2026** possono **essere agevolati**. Quindi, l'investimento eseguito nel **primo semestre 2026** sarebbe oggetto di **2 possibili interventi agevolativi: credito d'imposta e iperammortamento**. Questa sovrapposizione è bloccata dall'art. 94, comma 8, del citato DDL, che **esclude dall'iperammortamento gli investimenti che ricadono nell'ambito applicativo del credito d'imposta**.

#### Beni locati a terzi

In secondo luogo, va segnalata la **situazione del cespite che non è utilizzato direttamente dall'acquirente**, bensì **locato a terzi**. Sul punto, occorre ricordare che il bene, per rientrare nella nozione di investimento agevolato, deve **presentare carattere di strumentalità**; quindi cedere **utilità pluriennali al suo proprietario**. Ciò non accade per i **beni che sono locati a terzi**, a meno che la locazione a terzi non costituisca **l'oggetto dell'attività principale del locatore**. Sul punto la [circolare n. 4/E/2017](#) ha affermato che **l'agevolazione spetta alla società** che svolge attività

di noleggio o locazione operativa in forma abituale e come oggetto principale della **propria attività**. Discorso diverso va fatto per la **cessione a terzi a titolo di comodato gratuito**, nel contesto di una prestazione eseguita dal comodatario che sia funzionale alla attività del comodante ([circolare n. 4/E/2017, par. 5.2](#)). Pertanto, non è necessario che **il bene sia ubicato in luoghi di proprietà dell'acquirente**, ma che il suo utilizzo da parte del comodatario costituisca un mezzo **per il raggiungimento dell'oggetto sociale del comodante**.

### Contributi in Conto impianti

In terzo luogo, va messo in risalto il **tema dell'ammortare oggetto dell'agevolazione**, se cioè si debba computare il costo del bene al netto o al lordo di eventuali contributi in **Conto capitale**. Il tema è particolarmente delicato, poiché nel passato aveva **dato luogo a esiti contrastanti da parte della stessa Agenzia delle Entrate**. Infatti, la [circolare n. 23/E/2016](#) aveva affermato che: *«Al riguardo, il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi»*.

Al contrario la [circolare n. 4/E/2017](#) aveva statuito che: *«Per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, si precisa che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi»*.

Come si può notare **due tesi esattamente l'una il contrario dell'altra**. Nel passato ha avuto applicazione la tesi espressa in data più recente ([circolare n. 4/E/2017](#)) ed è forse proprio per questo motivo che **ora troviamo un esplicito riferimento normativo** nel citato art. 94, comma 8, del DDL che afferma: *«La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili»*.

Quindi il **tema è stato risolto** assegnando preferenza alla **tesi meno favorevole al contribuente**.

### Contratti di appalto

Infine, va messo in evidenza il tema dei **beni la cui costruzione avviene in base a contratti di appalto**. Già in un [precedente contributo](#) abbiamo approfondito l'argomento dei beni costruiti in economia che si differenziano rispetto a quelli costruiti in base **a contratti d'appalto per il fatto che i primi sono costruiti utilizzando maestranze interne**. Invece, per i **beni costruiti su contratto d'appalto** occorre verificare se il **momento dell'effettuazione dell'investimento ricade nel periodo agevolato (2026)** e tale verifica è positivamente realizzata se **l'ultimazione della prestazione dell'appaltatore si realizza entro il 2026** (oppure entro il 30 giugno 2027 se si attiva la procedura di prenotazione). È possibile frazionare l'investimento solo se **sono previsti i SAL** e allora potrebbe essere sufficiente che, entro la scadenza sopra ricordata,





**fossero realizzati i SAL** (o alcuni di essi), ma deve trattarsi **di SAL accettati definitivamente dal committente non di semplici acconti** come emerge dal par. 5.3 della citata [circolare n. 4/E/2017](#).

**ACCERTAMENTO*****Alcune poste di bilancio hanno un elevato rischio fiscale***di **Andrea Bongi**

Seminario di specializzazione

**Poste di bilancio a elevato rischio fiscale**

Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Scopri di più

Ci sono alcune **voci del bilancio d'esercizio** che hanno, intrinsecamente, un **elevato grado di rischio fiscale**. Si tratta di poste contabili che sono attenzionate in modo particolare nel corso di una **verifica fiscale** perché, spesso, al loro interno, si nascondono **vere e proprie incompatibilità con la disciplina tributaria vigente**.

In linea generale, le voci del bilancio d'esercizio per poter superare indenni una verifica fiscale, devono possedere i **requisiti previsti dal TUIR** ovvero la **certezza, l'inerenza e la competenza** che riguarda sia i costi che i ricavi.

Anche se caratterizzate dal possesso di tali requisiti, alcune poste di bilancio potrebbero incontrare quello che, sia in dottrina che in giurisprudenza, è stato definito come: **«il potere dell'Amministrazione Finanziaria di riqualificare le poste di bilancio e di sindacare alcune scelte di impresa»**.

Da non dimenticare, sempre in relazione alle questioni preliminari di carattere generale, l'importanza che deve essere attribuita al c.d. **principio di derivazione rafforzata** in base al quale, in assenza di deroghe da parte della legislazione fiscale, **l'adozione di pratiche in linea con i principi contabili rende inattaccabili le appostazioni di bilancio**.

Si tratta, ovviamente, di **situazioni limite particolarmente complesse** che la giurisprudenza, anche di legittimità, ha spesso risolto a **favore del Fisco**.

In linea generale, anche la normativa relativa alle c.d. **società di comodo** di cui alla Legge n. 724/1994 è ancora in grado, seppur con toni più ridotti grazie alle recenti novità normative, di sconvolgere, almeno dal punto di vista del carico fiscale, **alcune poste di bilancio**.

Queste prime criticità di carattere generale saranno oggetto di **specifica trattazione nel corso specialistico dal titolo**: "Poste di bilancio a elevato rischio fiscale".

Oltre a tali questioni di carattere generale esistono, però, anche **criticità di carattere fiscale** relative a specifiche poste del bilancio.

Fra queste, un ruolo di primo piano è rivestito dai **costi sostenuti dall'impresa in relazione a contratti di sponsorizzazione**. Questa tipologia di costi è quasi sempre sottoposta a un **esame approfondito da parte dei verificatori fiscali**. Esame che, in molti casi, si risolve con una **contestazione circa l'esatta natura del costo e la detraibilità dell'IVA sostenuta e deducibilità del relativo costo**.

Questione delicata, e da esaminare con particolare attenzione, riguarda anche **le plusvalenze in regime di PEX iscritte nel bilancio d'esercizio**. La disciplina tributaria contenuta nell'[art. 87, TUIR](#), è tutt'altro che semplice e prevede il **verificarsi di tutta una serie di requisiti**, anche di carattere temporale, per poter qualificare come **acquisito il regime di esenzione** specifico alle plusvalenze conseguite.

Anche i **compensi attribuiti agli amministratori** sono spesso oggetto di contestazione da parte del Fisco. Spesso è la **carenza dei requisiti formali** – mancanza o tardività della delibera di attribuzione del compenso – che fa sorgere **contestazioni in ordine alla deducibilità del costo** per la società. Altre volte **è l'entità stessa del compenso** attribuito agli amministratori che fa sorgere **questioni fiscali di non poco conto**.

Di tali questioni si è occupata, a più riprese, la giurisprudenza tributaria **sia di merito che di legittimità**.

Correlato al tema dei compensi agli amministratori, vi sono le problematiche di **deducibilità fiscale dei premi assicurativi pagati** dalla società per **proteggere il proprio management** e gli **accantonamenti annuali stanziati in bilancio a titolo di trattamento di fine mandato** (il famigerato TFM).

Anche su tali questioni assistiamo a **continue prese di posizione della giurisprudenza tributaria**, con la formazione di recenti **orientamenti che vanno consolidandosi** e che meritano di essere approfonditi e studiati.

Altra voce di bilancio a elevata sensibilità fiscale è costituita, senza alcun dubbio, dalle **rimanenze di magazzino**. Quando il peso specifico di tale voce è rilevante, l'attenzione dei verificatori fiscali può concentrarsi sulla **gestione dell'intero ciclo delle rimanenze** fino alla loro ricostruzione finalizzata **all'emissione di un giudizio di attendibilità del dato contabile** con le consistenze reali.

Gravi scostamenti nelle rimanenze di magazzino o l'assenza delle c.d. **distinte inventariali**, che l'impresa deve sempre avere a disposizione e **consegnare agli organi verificatori in caso di esplicita** richiesta, possono far dichiarare **l'inattendibilità delle scritture contabili**, ai sensi del D.P.R. n.570/1996, che legittima il **ricorso alle metodologie di accertamento induttivo**.

Anche i **finanziamenti eseguiti dai soci** sono voci di bilancio ad elevata sensibilità fiscale. Queste operazioni, molto frequenti nelle piccole realtà societarie e nei gruppi di imprese, possono **creare problemi fiscali sia sul fronte delle imposte indirette** – tipicamente il tributo di



registro – e **delle dirette**.

La natura gratuita od onerosa del finanziamento, le formalità seguite nella fase di delibera e accettazione diventa **cruciali per evitare contestazioni nel corso di una verifica fiscale**.

Situazione analoga anche in relazione alle **operazioni di svalutazione e perdita su crediti**. In tale ambito sono, infatti, molteplici le **prese di posizione dell'amministrazione finanziaria** e della giurisprudenza tributaria, in relazione alla presenza dei **requisiti di certezza e precisione** che la normativa tributaria richiede ai fini della deducibilità di una **perdita su crediti**.

Anche in relazione ad alcune **componenti delle immobilizzazioni immateriali** appostate nell'attivo dello stato patrimoniale possono sorgere questioni di valutazione e conseguente deducibilità fiscale. Si pensi, tanto per fare qualche esempio, alle **problematiche relative all'avviamento commerciale**, alle manutenzioni straordinarie capitalizzate o alle **spese di sviluppo**.

Capitolo a parte per le **fatture soggettivamente inesistenti**. Qui le questioni che si presentano sono ovviamente molteplici e **investono la detraibilità dell'IVA pagata dall'utilizzatore delle fatture stesse**. In questo ambito molto rilevanti sono le **prese di posizione della giurisprudenza comunitaria** e il conseguente recepimento da parte delle corti di merito nazionali e della stessa Corte di cassazione.